



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 06/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 31 gennaio 2014, n. 11

Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento quale laboratorio generale di base, del "Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Cusmai s.r.l." da Bari, Via Dante Alighieri n. 304 a Bari, Via Demetrio Marin n. 3, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 s.m.i..

Il Dirigente di Servizio

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell' Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la nota n. AOO/005/372 dell' 08/07/11 del Direttore dell' Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Servizio AccredITamento e Programmazione Sanitaria. Disposizioni conseguenti alla cessazione del dirigente;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 14 del 17/6/2013 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45. Abrogazione del regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18", all'art. 3 ha disposto l'inserimento dell'articolo 28 bis nella L.R. n. 8 del 28/5/2004.

Il suddetto art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) prevede, ai commi 2, 3, 4 e 5, che:

"2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento."

Con istanza del 10/07/2013, l'Amministratore Unico del "Laboratorio di Analisi Cliniche Cusmai s.r.l.", struttura accreditata ex art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 quale laboratorio generale di base, con sede in Via Dante n. 304 - Bari, ha chiesto il "trasferimento definitivo dalla sede di Via Dante Alighieri 304 Bari alla realizzanda sede di Via Demetrio Marin 3 Bari", precisando, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, che "il trasferimento viene richiesto - ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 17 giugno 2013 n. 14, comma 2 - per sopravvenuta impossibilità allo svolgimento dell'attività analitica a causa di impedimenti non superabili nell'attuale sede. Dal punto di vista strutturale, infatti, l'unità immobiliare di via Dante 304 non consente, da un lato di poter dotare il laboratorio di strumentazioni più efficienti e tecnologicamente avanzate - che garantirebbero più adeguati livelli di efficienza e automazione oggi indispensabili per il proseguimento dell'attività - e, dall'altro, di migliorare la pur

adeguata accessibilità e fruibilità della struttura. Ad ulteriore evidenza si allega esito del sopralluogo della azienda Dasit per l'installazione di un analizzatore multiparametrico ad alta automazione".

A sostegno di quanto precisato, l'Amministratore Unico ha allegato copia della nota del 04/06/2013 con cui il "Direttore Service Quality Assurance" della "DASIT S.p.A.", società che commercializza prodotti per Laboratori di Analisi Cliniche, ha comunicato che "a seguito di sopralluogo, il vostro laboratorio sito a Bari in Via Dante n. 304 non è risultato idoneo all'installazione della strumentazione Konelab 600i in quanto la portata delle solette potrebbe non essere adeguata al peso della strumentazione, oltre a limiti oggettivi nell'accesso ai locali".

Lo scrivente Servizio ha quindi appurato, tramite apposita interrogazione al sito della predetta "DASIT S.p.A.", le caratteristiche tecnologiche nonché il peso e le dimensioni dell'"Analizzatore Sclavo Konelab 600", commercializzato dalla stessa, che sono pari rispettivamente a 270 Kg e (LxPxH) 150x79x115 cm (oltre alla stazione di lavoro separata).

Con nota prot. n. AOO_081/3743/APS1 del 15/10/2013, lo scrivente Servizio ha chiesto al Direttore Generale della ASL BA "di esprimere parere circa il trasferimento, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuali (DSS n. 6 di provenienza e DSS n. 8 di destinazione), per l'eventuale successivo rilascio da parte dello scrivente Servizio, della relativa autorizzazione regionale".

Con nota prot. n. 238846 del 13/11/2013, di riscontro alla nota regionale prot. n. AOO_081/3743 /APS1 del 15/10/2013, il Direttore Generale della ASL BA ha comunicato che "il trasferimento del Laboratorio in oggetto in ambito territoriale diverso da quello accreditato, è da ritenersi compatibile considerato che l'ambito territoriale di destinazione è a elevata espansione e densità demografica, con presenza di laboratori di analisi prossimi situati a 3-4 km di distanza.

Pertanto, questa Azienda esprime "parere favorevole" in merito alla domanda presentata agli Uffici regionali dal "Laboratorio di Analisi Cliniche Cusmai S.r.l.", per il trasferimento dal Distretto n. 6 al Distretto n. 8, sul presupposto della persistenza dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, al fine dell'accreditamento definitivo, considerato che tale trasferimento non modifica né l'assegnazione dei tetti di spesa nell'ambito del Comune di Bari considerato Distretto Unico ai sensi della DGR 1500/2010, né il relativo fabbisogno che risulta immutato per l'ambito territoriale insistente nel Comune di Bari".

Per tutto quanto innanzi esposto;

considerato che l'inadeguatezza della struttura rispetto alla volontà di aggiornamento tecnologico finalizzata a "dotare il laboratorio di strumentazioni più efficienti e tecnologicamente avanzate - che garantirebbero più adeguati livelli di efficienza e automazione" e "migliorare la pur adeguata accessibilità e fruibilità della struttura", possa essere assimilabile ai casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore previsti dal sopra citato art. 28bis, comma 2, della L.R. 8/2004, atteso anche che l'art. 23 della medesima legge prevede che i requisiti ulteriori di qualificazione per l'accreditamento devono risultare, tra l'altro, "orientati a promuovere l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza delle attività e delle prestazioni, in coerenza con i LEA";

visto il "parere favorevole" al trasferimento espresso dal Direttore Generale della ASL BA con la nota prot. n. 238846 del 13/11/2013, analizzati i fabbisogni e l'allocazione delle altre strutture della medesima tipologia già esistenti nel distretto di destinazione;

si propone di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo della struttura denominata "Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Cusmai s.r.l.", ai fini del mantenimento dell'accreditamento quale laboratorio generale di base, da Bari, Via Dante Alighieri n. 304, a Bari, Via Demetrio Marin n. 3, con la precisazione che:

- ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 28bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 28bis, comma 5, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Bari, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;
- atteso che la "sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività" nella attuale sede, richiesta dall'art. 28bis, comma 2 per l'autorizzazione al trasferimento, è collegata alla inidoneità strutturale a poter ivi installare strumentazioni più efficienti e tecnologicamente avanzate, in particolare un "analizzatore multiparametrico ad alta automazione" con le caratteristiche del "Konelab 600i", nel provvedimento di mantenimento dell'accreditamento, che questo Servizio rilascerà a seguito dell'eventuale esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori, sarà contenuta la prescrizione di dotare la nuova sede della suddetta strumentazione o altra con analoghe caratteristiche ambientali e requisiti tecnologici.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Accreditamento e

Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., il trasferimento definitivo della struttura denominata "Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Cusmai s.r.l.", ai fini del mantenimento dell'accreditamento quale laboratorio generale di base, da Bari Via Dante Alighieri n. 304, a Bari Via Demetrio Marin n. 3, con la precisazione che:
 - ai sensi dell'articolo 28bis, comma 4, della L.R. 8/2004, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'articolo 28bis, comma 5, della L.R. 8/2004 la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Bari, competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;
 - atteso che la "sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività" nella attuale sede, richiesta dall'art. 28bis, comma 2 per l'autorizzazione al trasferimento, è collegata alla inidoneità strutturale a poter ivi installare strumentazioni più efficienti e tecnologicamente avanzate, in particolare un "analizzatore multiparametrico ad alta automazione" con le caratteristiche del "Konelab 600i", nel provvedimento di mantenimento dell'accreditamento, che questo Servizio rilascerà a seguito dell'eventuale esito positivo della verifica dei requisiti ulteriori, sarà contenuta la prescrizione di dotare la nuova sede della suddetta strumentazione o altra con analoghe caratteristiche ambientali e requisiti tecnologici;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante del "Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Cusmai s.r.l.", con sede in Via Dante Alighieri n. 304 a Bari;
 - al Sindaco del Comune di Bari;
 - al Direttore Generale dell'Azienda ASL BA.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
